



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Massimo Ferro

Presidente

Paola Vella

Consigliere

Giuseppe Dongiacomo

Consigliere

Roberto Amatore

Consigliere

Alessandro Farolfi

Consigliere Rel.

Oggetto:

RICORSO CASSAZIONE -
SENTENZA CHE RIGETTA IL
RECLAMO AVVERSO
APERTURA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA

Ud.19/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21920/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
unitamente all'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ in persona del
Curatore pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 30/2025 depositata
il 28/07/2025.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dal Consigliere Alessandro Farolfi.

FATTI DI CAUSA

1. L'oggetto del giudizio è rappresentato dalla sentenza n. 30 del 28/07/2025, emessa dalla Corte d'appello di Salerno, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti della decisione del Tribunale di Salerno che, in accoglimento dell'istanza proposta dalla curatela del Fallimento [REDACTED] aveva dichiarato l'apertura della liquidazione controllata a carico della stessa debitrice reclamante. La sentenza impugnata ha ricordato, da un lato, che la debitrice aveva proposto domanda di nomina di un gestore della crisi in data 22/06/2023 e che solo successivamente, il 04/09/2023, era seguita la nomina della dott.sa [REDACTED] senza che nessun altro atto di impulso procedurale, al fine di risolvere la crisi da sovraindebitamento della debitrice, fosse stato documentato; sotto altro profilo, la decisione della Corte d'appello di Salerno ha respinto il gravame volto a contestare l'esistenza dello stato di insolvenza della stessa debitrice.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la reclamante soccombente, sulla scorta di tre motivi di impugnazione.
3. Parte intimata non si è costituita.
4. È stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il 19 maggio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., co. 1 n. 3), per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare la violazione e/o falsa



applicazione dell'art. 268 D.lgs. 14/2019 e l'insussistenza dello stato di insolvenza

Con il secondo motivo di ricorso, la debitrice rileva la violazione dell'art. 268, comma 3, del d.lgs. 14/2019, a causa dell'omessa considerazione dell'istanza di accesso alla procedura OCC che la stessa aveva proposto (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).

Con l'ultimo mezzo, infine, la ricorrente lamenta che "il giudice di merito ha completamente omesso l'esame della sentenza penale definitiva della Corte di Appello di Napoli n. 5860/2025, con cui la dr.ssa [REDACTED] è stata assolta".

2. Preliminare all'esame dei motivi di censura è la questione della tempestività del ricorso.

Afferma parte ricorrente (p. 2 del ricorso) che oggetto di impugnazione è la "sentenza n. 30/2025 pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno in data 10.07.2025, pubblicata in data 28.07.2025, non ancora notificata".

Tale affermazione è incompleta e, comunque, insufficiente, anche a fronte del deposito – effettuato dalla stessa ricorrente - di copia del provvedimento impugnato senza alcuna relata di notificazione ad istanza di parte o comunicazione da parte della cancelleria.

Costituisce principio al quale questo collegio intende dare continuità quello secondo cui il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto



dalla citata norma (Cass. Sez. 1, 07/08/2023, n. 24023; conforme anche Cass. Sez. 1, n. 12789/2024).

Tale principio appare applicabile anche al ricorso per cassazione avverso il reclamo proposto contro la sentenza di apertura della liquidazione controllata, atteso che a quest'ultima sono applicabili le regole del procedimento unitario, al pari della liquidazione giudiziale che ha sostituito la precedente procedura fallimentare (cfr. sul punto Sez. 1, ord. n. 1473 del 22/01/2026, che attribuisce rilievo al rinvio contenuto nell'art. 270, comma 5, CCII, che per il vero, da questo punto di vista, non ha subito particolari modifiche da parte del d.lgs. n. 136/2024). Fra queste disposizioni rileva l'art. 51, comma 13 CCII, a mente del quale "il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione", mentre il comma precedente precisa che la notificazione è eseguita dalla cancelleria per via telematica.

Nel caso di specie, a fronte di una sentenza pubblicata il 28 luglio 2025 si è di fronte ad un ricorso notificato soltanto il successivo 17 ottobre 2025, in materia alla quale non si applica la sospensione feriale di cui alla l. n. 742/1969 (art. 9 CCII).

E' invece in atti attestazione della cancelleria della Corte d'appello di Salerno, regolarmente acquisita per il fascicolo telematico, da cui risulta che la sentenza impugnata è stata comunicata in via integrale a mezzo PEC nella stessa data di pubblicazione, il 28 luglio 2025, alle ore 12.36, presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore della sig.ra [REDACTED] risultante dai registri INI-PEC. La ricevuta di consegna risulta generata in pari data, alle ore 12.37.

Sulla equiparazione della comunicazione integrale da parte della cancelleria alla notificazione, ai fini del decorso del "termine breve" per l'impugnazione, vds. Cass. n. 1463 del 22/01/2026; Cass. n. 27909 del 20/10/2025; Cass. n. 11449 del 30/04/2025, con riferimento al ricorso



per cassazione avverso la decisione sul reclamo nei confronti della decisione di apertura della liquidazione del patrimonio.

Né la valorizzazione di detta certificazione determina alcuna lesione al diritto di difesa di parte ricorrente, trattandosi di questione – quella della tempestività del ricorso per cassazione – che ben può essere rilevata d’ufficio, corrispondendo anzi ad un dovere del giudice di legittimità in materia sottratta alla disponibilità delle parti. Come osservato, fra le altre, da Cass. n. 34959/2025, infatti, in relazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione del processo telematico in cassazione, ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.) la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l'interesse pubblicistico alla verifica dell'eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito in formato digitale del messaggio originale di notificazione pervenutogli; cfr. altresì Cass. n. 27313 del 22/10/2024, sulla rilevabilità d’ufficio e l’esclusione della necessità di stimolare il contraddittorio sul punto.

Può quindi affermarsi, in definitiva, che alla decisione sul reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata si applicano le disposizioni sul procedimento unitario, fra cui, in particolare, l’art. 51, comma 13 CCII e che la tempestività del ricorso in cassazione avverso tale decisione – che è onere della parte ricorrente dimostrare – ben può essere accertata d’ufficio, anche alla luce dell’art. 137 bis disp. att. c.p.c., senza la necessità di stimolare il contraddittorio sul punto, trattandosi di questione che attiene all’ammissibilità del ricorso e che, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti, tenendo altresì conto che la comunicazione integrale del provvedimento impugnato da parte della cancelleria ha valore equipollente ex lege, ai fini del decorso del termine cd. breve, rispetto alla notificazione ad istanza di parte.



Il ricorso in esame deve, conseguentemente, dichiararsi inammissibile, non dovendosi provvedere alla condanna sulle spese, tuttavia, in assenza di costituzione della parte intimata.

Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.

Il Presidente
MASSIMO FERRO

